



**COMUNE DI ERBUSCO**  
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE, PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI***

**TITOLO I – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO**

**ART. 1**

**Principi e finalità**

1 - L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

2 - L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di promozione sociale e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sociale, educativo, sportivo, ricreativo, di promozione e protezione del territorio, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico e di impegno civile.

**Art. 2**

**Albo comunale delle Organizzazioni Associative**

1 – Ai fini della individuazione e del riconoscimento degli organismo associativi, gruppi o comitati (di seguito chiamati anche semplicemente Associazioni), senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre alla valorizzazione nella forma più ampia delle risorse dell'Associazionismo locale, il Comune di Erbusco istituisce un apposito Albo Comunale.

2 – Al predetto albo possono essere iscritte:

- a) Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Erbusco che perseguano finalità culturali, sociali, educative, sportive, ricreative, di promozione e protezione del territorio, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico e di impegno civile;
- b) Associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui alla lettera a) e che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

3 – Le organizzazioni associative che presentino le caratteristiche di cui al precedente comma e che sono iscritte agli albi regionale e/o provinciale del volontariato e della promozione sociale o istituite direttamente dal Sindaco, verranno iscritte d'ufficio previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

4 – L'Albo delle Associazioni del Comune di Erbusco è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Cultura, Educazione e Promozione del territorio;
- b) Sport e Tempo libero;
- c) Promozione sociale e Impegno civile;
- d) Ambiente e Patrimonio storico, culturale e artistico.

5 – L'elenco delle Associazioni per l'iscrizione all'Albo è predisposto e tenuto dal responsabile del servizio interessato che provvede al suo costante aggiornamento. Le Associazioni iscritte sono tenute a inviare all'Amministrazione, con la massima tempestività, copia dei bilanci annuali nonché a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni che vengano apportate allo Statuto, all'Atto Costitutivo, all'elenco delle cariche e al ruolo degli organi sociali.

6 – Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste o comunque non rispondenti ai principi e alle finalità di cui all'Art. 1 comma 2.

### **Art. 3**

#### **Modalità di iscrizione all'albo e successive verifiche**

1 – Le Associazioni operanti a Erbusco, nell'ambito delle attività di cui all'Art. 2, comma 2, possono chiedere di essere iscritte all'Albo presentando la seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione, redatti nella forma dell'atto pubblico, dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro e che si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
- b) elenco degli organi sociali e loro poteri;
- c) copia del bilancio relativo all'anno precedente l'iscrizione all'Albo o di previsione per le Associazioni di nuova costituzione;
- d) dichiarazione del Legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, che l'associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, della L 2 Maggio 1974 n. 115, come integrato dall'art. 4 della Legge 18 Novembre 1989 n. 659;
- e) breve relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che si intendono programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- f) impegno, reso dal legale rappresentante, a utilizzare tutti i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Erbusco per il perseguimento delle attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo;
- g) l'indicazione della sezione tematica dell'Albo in cui l'Associazione intende essere inserita.

2 – La domanda di iscrizione all'Albo, di cui al presente articolo, è istruita dal responsabile del servizio competente per materia il quale decide in ordine alla stessa acquisiti gli indirizzi della Giunta comunale.

3 – L'Albo delle Associazioni di cui al presente articolo è consultabile da tutti i cittadini.

4 – Qualora l'Associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, la sua cancellazione viene disposta con determinazione del Responsabile del settore di competenza.

5 – In ogni momento il Responsabile del Servizio di competenza, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

6 - Il termine entro il quale il procedimento di iscrizione all'Albo deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della istanza.

7 - Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 30

giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

8 - Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'Albo della associazione.

9 - L' Albo è soggetto a revisione annuale.

10 - L'istruttoria del procedimento di iscrizione all'albo, a cura del Funzionario responsabile del settore di competenza, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
- c) comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta d'iscrizione, assegnando 30 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
- d) adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
- e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

11 - Le associazioni si impegnano a presentare la domanda di iscrizione all'Albo prima di inoltrare la domanda di richiesta di contributo. Durante il periodo di iscrizione all'Albo, le Associazioni sono tenute a comunicare entro il 28 Febbraio di ogni anno eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

### **Art. 5**

#### **Cancellazione dall'Albo**

1 - La cancellazione dall'Albo è disposta:

- a) per il venir meno dei requisiti d'iscrizione;
- b) per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento;
- c) per richiesta scritta dell'Associazione stessa.

## **TITOLO II – NORME PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE**

### **Art. 6**

#### **Patrocinio Comunale**

1 – La concessione del patrocinio comunale costituisce il riconoscimento morale del Comune ad iniziative, manifestazioni o progetti realizzati da terzi di interesse per la comunità locale, ovvero per manifestazioni, attività o interventi di carattere collettivo, di rilevanza sociale e di promozione del territorio, come previsto dall'art. 1.2 del presente Regolamento.

2 – Il patrocinio Comunale è concesso dal Sindaco, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate, anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

3 – Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

4 – Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

5 – E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

**Art. 7**  
**Domanda di Patrocinio e Procedura**

1 - La domanda di patrocinio per la concessione del patrocinio, deve pervenire al Protocollo Comunale almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa stessa e contenere le seguenti indicazioni:

- a) estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
- b) generalità, residenza, numero di codice fiscale, recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
- c) relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.

2 - Il responsabile dell'istruttoria, verificata la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.

3 - Il responsabile dell'istruttoria, ove necessario, può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

4 - Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

5 - Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri dei Servizi competenti, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- b) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
- c) collaborazione tecnica del personale comunale;
- d) concessione di premi di rappresentanza.

6 - Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, devono essere contabilizzate nel registro dei contributi ad Enti o Associazioni.

7 - Per poter fruire delle agevolazioni di cui ai all'art.7, comma 5, lettere a) b) c), alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

**TITOLO III – NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

**Art. 8**  
**Concessione di contributi**

1 - Con il presente regolamento, in piena autonomia, il Comune di Erbusco determina, in relazione a quanto previsto dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 n° 241, modificata ed integrata dalla Legge 11.02.2005 n° 15, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento previsti ed individuati nell'art. 2 del presente regolamento.

2 - Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

3 - L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

4 - Il contributo sarà concesso preferibilmente ad associazioni iscritte all'Albo comunale delle Organizzazioni associative.

## **Art. 9**

### **Ambiti e limiti dell'intervento**

Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale e che, quindi, si svolgano all'interno del territorio comunale o che, per le finalità morali che li presuppongono, operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti, gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi sociali, culturali, turistici, sportivi, morali e religiosi, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile;

b) dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;

c) di norma e fatto salvo quanto previsto in materia di competenza istituzionale dalla L. 267/2000 e dalla L. 15/2005, la concessione dei vantaggi economici prevista dal presente regolamento è demandata alla Giunta Comunale che decide in merito alle proposte presentate dai Servizi competenti sulla base di una adeguata e ponderata istruttoria come previsto dal Regolamento vigente.

d) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione, ad eccezione, per il primo anno, delle Associazioni di nuova costituzione.

## **Art. 10**

### **Contributi da erogarsi per l'incentivazione della pratica sportiva**

1 - Possono essere previsti contributi e sovvenzioni allo sviluppo ed all'incentivazione della pratica sportiva fra le nuove generazioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta:

a) alle iniziative sportive non esclusivamente connesse con l'attività agonistica, ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica dell'individuo;

b) ad incentivare, privilegiandole, attività motorie diversificate rispetto alle tradizionali pratiche sportive, favorendo in tal senso il pluralismo sportivo, l'inizio di nuove attività o discipline sportive.

2 - Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse ad associazioni o comunque a gruppi organizzati che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della pratica sportiva. E' pertanto esclusa in tale ambito ogni erogazione a favore di privati cittadini.

3 - Le sovvenzioni sono attribuite a progetti relativi a iniziative e manifestazioni occasionali o a carattere periodico presentati da Associazioni sportive e da singole iniziative tenendo conto anche:

a) del numero degli associati e/o praticanti;

- b) della qualità/quantità dei campionati o delle manifestazioni organizzate dalla federazione a cui la Società risulta aderente;
- c) della pratica di attività sportive innovative rispetto a quelle tradizionalmente praticate;
- d) delle attività caratterizzate da forti valenze di aggregazione giovanile, di integrazione delle diversità e di prevenzione al disagio ed alle devianze giovanili;
- e) delle attività che prevedano una forte sinergia educativa e didattica tra scuola ed extrascuola;
- f) delle manifestazioni pubbliche che rivestano un'importanza ed un interesse almeno a livello comunale;
- g) manifestazioni capaci di promuovere l'orientamento sportivo e la conoscenza in forma ludica di più sport.

4 - Non rientrano all'interno del presente regolamento e verranno normate con appositi atti, le convenzioni e/o gli accordi che prevedono l'assegnazione in gestione a Società e/o Gruppi Sportivi, di strutture ed impianti sportivi.

### **Art. 11**

#### **Contributi per iniziative turistiche, culturali, ricreative, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile**

Possono essere concessi contributi a gruppi e/o associazioni che intendono realizzare Progetti i cui obiettivi riguardano la tutela di interessi sociali, culturali, di promozione del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di impegno civile. In particolare, l'Amministrazione Comunale potrà contribuire:

- a) alla realizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionali;
- b) alla promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte alla diffusione della conoscenza delle bellezze storico-naturalistico-ambientali del territorio;
- c) alle iniziative finalizzate alla promozione, sviluppo e conoscenza delle tradizioni storico-culturali locali;
- d) alla promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- e) alla organizzazione di manifestazioni o spettacoli che rivestano un'importanza ed un interesse almeno a livello comunale;
- f) alla organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali di particolare interesse e di rilievo nazionale;
- g) ad iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, nonché attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.

### **Art. 12**

#### **Modalità per l'ammissione alla concessione di contributo**

1 - Le domande per i contributi, relative agli interventi dell'art. 10 e dell'art. 11, dovranno essere presentate al protocollo comunale, in carta semplice, entro il 31 Marzo di ogni anno, ad eccezione del corrente anno

solare la cui scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 31 maggio 2010.

2 - Le domande per i contributi, pervenute oltre le date previste dal comma 1 del presente articolo, non verranno prese in considerazione.

3 - Le domande per i contributi dovranno esplicitare:

- a) il nome del progetto;
- b) una breve presentazione dell'Associazione o Gruppo promotore, il nome del responsabile e del referente del progetto;
- c) le finalità e gli obiettivi specifici del Progetto;
- d) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
- e) l'utenza interessata;
- f) le attività previste
- g) le modalità di esecuzione del progetto;
- h) il luogo dello svolgimento;
- i) il periodo di realizzazione;
- j) gli operatori e collaboratori coinvolti;
- k) i risultati attesi;
- l) il piano finanziario del progetto;
- m) la richiesta di eventuali agevolazioni aggiuntive (l'uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale, uso gratuito di impianti e locali di proprietà comunale, la collaborazione tecnica del personale comunale, la concessione di premi di rappresentanza);
- n) il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione;
- o) la dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.

4 - La pratica per la concessione dei contributi sarà istruita dal responsabile del settore competente per materia. La Giunta comunale con proprio atto quantifica il contributo da assegnare alla singola Associazione.

5 - Il termine entro il quale il procedimento di assegnazione del contributo deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della scadenza della presentazione della domanda.

6 - Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della domanda di contributo, il funzionario responsabile dovrà darne informazione al legale rappresentante dell'associazione interessata.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13**

#### **Rapporto tra beneficiari e terzi**

1 - Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

2 - Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

3 - Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

4 - La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

### **Art. 14**

#### **Obblighi dei beneficiari**

- 1 - La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
- 2 - Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
- 3 - Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

#### **Art. 15**

##### **Norme di rinvio e finali**

- 1 - Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
- 2 - Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **Art. 16**

##### **Pubblicità**

Il presente regolamento verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.